

Art. 40

Difesa dei fabbricati dall'umidità del suolo - Intercapedini

Gli edifici devono essere difesi dall'umidità del suolo.

Se questo è abitualmente umido od esposto all'invasione dell'acqua a causa della falda acquifera sotterranea, si devono stabilire appropriati e sufficienti drenaggi o si devono costruire di materiale impermeabile o impermeabilizzato pavimenti e muri degli ambienti a terreno, in modo che le acque non possano infiltrarsi negli ambienti stessi, né aversi manifestazioni di umidità.

Salvo casi speciali accertati dall'Autorità competente, deve essere realizzata attorno alla fondazione dei muri un'intercapedine che li separi dal terreno circostante, larga sul fondo non meno di m. 0.50, sottostante con il fondo stesso non meno di m. 0.50 dal livello del pavimento del piano dei fondi e convenientemente sistemata per impedire l'innalzamento dell'umidità lungo i muri, con la interposizione in essi, a m. 0.30 sotto il livello del pavimento del locale di abitazione, di uno strato di materiale idrofugo e con altri mezzi riconosciuti idonei.

L'intercapedine deve essere abbondantemente ventilata e facilmente accessibile per la pulitura, ma non può essere utilizzata per altra destinazione.

Essa non può raccogliere le acque piovane né di altra natura, e deve essere convogliata in tubazioni impermeabili, nel qual caso la larghezza dell'intercapedine stessa non deve essere minore di m. 0.70.

Art. 41

Distanza dei fabbricati dai rialzi montuosi o terrapieni

Se l'edificio costruito si trova contro rialzi montuosi o terrapieni, deve avere una distanza minima non inferiore all'altezza del rialzo o terrapieno se tale altezza non supera i tre metri con un minimo di m. 1.50, e non inferiore a tre metri se tale altezza supera i tre metri ma non i m. 12.

Quando l'altezza dei rialzi o terrapieni supera i m. 12, l'edificio deve distare da essi in media non meno di un quarto della loro altezza.

Al piede dei terrapieni e dei muri di sostegno debbono essere disposte apposite cunette per il rapido scolo delle acque.

Art. 42

Cortili

Negli edifici di nuova costruzione i cortili chiusi devono avere superficie non minore del quadrato di 0.4 volte l'altezza media dei muri che li recingono e comunque non mai inferiore a 50.